



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI**

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 10/04/2019

INDICE

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 4
Art. 2 – Destinatari	pag. 4
Art. 3 - Presa in carico e progettualità	pag. 5

CAPO II: INTERVENTI ECONOMICI

Art. 4 – Finalità degli interventi	pag. 5
Art. 5 - Presentazione della domanda di contributo	pag. 6
Art. 6 - Contributo economico straordinario "una tantum"	pag. 6
Art. 7 - Contributo economico temporaneo personalizzato	pag. 7
Art. 8 - Interventi economici per eventi luttuosi	pag. 8
Art. 9 - Contributo Fondo di Solidarietà alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	pag. 8
Art. 10 - Contributo per l'affido familiare	pag. 8

CAPO III: INTERVENTI ECONOMICI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 11 – Condizioni per l'ammissione all'intervento economico	pag. 9
Art. 12 - Motivi di esclusione	pag. 9
Art. 13 - Procedure per l'attivazione dell'intervento	pag. 10
Art. 14 - Quantificazione dell'intervento economico	pag. 10
Art. 15 - Quota per spese personali	pag. 11

CAPO IV: SERVIZI DOMICILIARI

Art. 16 – Finalità degli interventi	pag. 11
Art. 17 – Servizio di Assistenza Domiciliare	
17.1 - Tipologia delle prestazioni	pag. 11
17.2 - Destinatari	pag. 12
17.3 - Presentazione della domanda di assistenza domiciliare	pag. 12
17.4 - Avvio del servizio	pag. 12
17.5 - Criteri di compartecipazione economica	pag. 13
Art. 18 - Servizio di Consegna Pasti a Domicilio	
18.1 – Definizione	pag. 13
18.2 - Finalità del servizio	pag. 14
18.3 - Presentazione della domanda di pasti a domicilio	pag. 14
18.4 - Avvio del servizio	pag. 14
18.5 - Criteri di compartecipazione economica	pag. 14
Art. 19 – Servizio di Telesoccorso, Telecontrollo e Telemonitoraggio	
19.1 – Definizione	pag. 15
19.2 - Destinatari	pag. 15
19.3 - Modalità di accesso	pag. 15
19.4 - Criteri di compartecipazione economica	pag. 15

CAPO V: TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 20 – Definizione	pag. 15
-----------------------	---------

CAPO VI: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 – Norme transitorie per servizi attivi	pag. 16
Art. 22 – Norme transitorie per integrazione rette	pag. 16
Art. 23 – Nuovi servizi	pag. 16
Art. 24 – Entrata in vigore	pag. 16
Art. 25 – Abrogazioni	pag. 16
Art. 26 – Privacy e Trasparenza	pag. 16

CAPO VII: CONTROLLI

Art. 27 - Oggetto	pag. 17
Art. 28 – Controlli preventivi	pag. 17
Art. 29 – Controlli successivi	pag. 17

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO e FINALITA'

Gli interventi economici e i servizi domiciliari erogati dal Comune, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, perseguono l'obiettivo di prevenire, superare, ridurre le condizioni di bisogno, disagio ed emarginazione di persone e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.

Le finalità degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono da considerarsi mirate al superamento di condizioni temporanee di difficoltà e sono:

- la promozione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle organizzazioni del volontariato della comunità locale;

- la prevenzione e il sostegno delle situazioni di disagio socio-economico nonché il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;

- la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi territoriali, domiciliari e residenziali.

Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche e servizi erogati da altri soggetti, pubblici o privati, che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 2 – DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi economici di assistenza sociale e dei servizi domiciliari sono le cittadine e i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Montebello Vicentino in condizioni di disagio economico e sociale o in una situazione di rischio e di emarginazione.
2. Il richiedente deve essere:
 - cittadino italiano
 - cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea titolare di Attestato di iscrizione anagrafica oppure Attestato di soggiorno permanente
 - cittadino di uno stato extra Unione Europea titolare di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
 - cittadino di uno stato extra Unione Europea titolare di diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea
3. Condizione essenziale per accedere ad ogni servizio o intervento previsto dal presente regolamento è la presentazione dell'attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

ART. 3 – PRESA IN CARICO E PROGETTUALITA'

1. L'attivazione della prestazione sociale avviene tramite la presentazione di un'istanza da parte della persona interessata, di un suo familiare, del soggetto incaricato a curarne gli interessi e/o su segnalazione di un servizio territoriale o di un organo pubblico.
L'Assistente Sociale cura la fase istruttoria e procede all'eventuale presa in carico del caso sulla base dell'elaborazione di un progetto sociale che potrà essere integrato, per quanto possibile, con la rete dei servizi e del privato sociale.
2. La valutazione della presa in carico si articola in tre fasi:
 - a) una fase preliminare con la quale il servizio provvede ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, entro 20 giorni dal ricevimento, anche attraverso lo strumento della visita domiciliare; questa fase prevede inoltre la messa in rete delle risorse della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) al termine dell'istruttoria, nel caso in cui la richiesta sia valutata ammissibile, sarà predisposto un Progetto Individualizzato che preveda un ruolo attivo, ovvero l'assunzione di precisi compiti, impegni, e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di bisogno;
 - c) la verifica e la valutazione degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.
3. A conclusione del progetto e comunque trascorsi 12 mesi, la situazione di bisogno dovrà essere rivalutata. Si potrà procedere a detta rivalutazione anche prima della conclusione del periodo stabilito di erogazione della prestazione sociale, qualora siano mutate le condizioni socio-economiche del beneficiario.
4. In caso di inadempienza rispetto agli eventuali impegni assunti dal richiedente e/o dalla famiglia, come indicati nel progetto individualizzato, la prestazione sociale potrà essere sospesa o revocata.
5. Per situazioni eccezionali in stato di cronicità, per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità, l'attivazione della prestazione sociale non è vincolata alla predisposizione del progetto.

CAPO II INTERVENTI ECONOMICI

ART. 4 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici sono prestazioni in denaro finalizzate alla prevenzione o al contenimento del disagio e della marginalità sociale e al superamento del bisogno espresso, e devono essere attivati come parte di un processo di accompagnamento e di sostegno sociale ai singoli e alle famiglie, laddove l'insufficienza del reddito determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

In particolare, tale integrazione deve considerarsi un supporto ai bisogni contingenti delle famiglie con difficoltà temporanee, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Per poter accedere a uno degli interventi economici, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal servizio sociale, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 oltre alle ulteriori informazioni necessarie:
 - a) requisiti soggettivi di cui all'art. 2
 - b) attestazione ISEE in corso di validità
 - c) stato di occupazione o eventuale iscrizione al Centro per l'Impiego
 - d) altre entrate anche di tipo assistenziale non comprese nella DSU
 - e) ulteriori informazioni su entrate e spese aggiornate rispetto a quanto dichiarato nella DSU
 - f) spese familiari che incidano sulla capacità economica del nucleo; non vengono valutati finanziamenti per spese voluttuarie
 - g) persone tenute agli alimenti ex art. 433 codice civile o eventuale dichiarazione di impossibilità a sostenere economicamente il familiare.
2. In fase di istruttoria l'Assistente sociale può richiedere altre informazioni, dichiarazioni o documentazione utili alla valutazione dell'intervento richiesto.

ART. 6 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM"

1. Per contributo economico straordinario "una tantum" si intende un'erogazione in denaro finalizzata a:
 - a) far fronte a situazioni impreviste, eccezionali e improrogabili che compromettono temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona;
 - b) intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori o soggetti deboli;
 - c) evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.Costituisce un intervento di norma non ripetibile nell'arco dello stesso anno solare per lo stesso genere di spesa.
2. Il valore soglia ISEE deve essere inferiore all'importo del trattamento minimo I.N.P.S. mensile dell'anno di riferimento per 12 mensilità, determinato annualmente con provvedimento dirigenziale. Per situazioni eccezionali il contributo può essere erogato non utilizzando l'ISEE, tenuto conto dell'urgenza dell'intervento della difficoltà per il richiedente di presentare tale attestazione in presenza di fatti contingenti e attestabili dal Responsabile del procedimento.
3. Il contributo economico straordinario una "tantum", di norma, viene concesso per le seguenti finalità:
 - a) acquisto di beni di prima necessità (es. spesa alimentare, materiale scolastico, libri e trasporti scolastici in assenza di altre prestazioni sociali erogate da altri soggetti terzi);
 - b) acquisto di servizi di prima necessità (es. utenze domestiche, anche con riallaccio eccezionale delle utenze domestiche e il pagamento delle stesse utenze in presenza di soggetti da tutelare quali minori e/o disabili);
 - c) spese per trasloco o per il rimpatrio;
 - d) spese per emergenza abitativa: può essere erogato un contributo economico "una

tantum” per un importo pari a tre mensilità del canone di locazione dovuto fino, comunque, ad un massimo di € 1.500,00;

e) spese per la frequenza di corsi di formazione e/o di riqualificazione professionale finalizzati ad intraprendere un'attività lavorativa che permetta il raggiungimento dell'autonomia economica della persona, che ha perso il lavoro o che è alla ricerca di una occupazione;

f) spese legali per l'avvio della procedura della nomina dell'Amministratore di Sostegno, quando si ravvisi la necessità e l'urgenza di tutelare un soggetto debole in presenza di una situazione di pregiudizio per la persona o tutela del suo patrimonio;

g) spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa necessaria per il sostentamento della famiglia oppure di far fronte a cure sanitarie non differibili e comunque in assenza di parenti in grado di accudire i bambini;

h) spese relative all'attuazione del progetto specifico di tutela del minore per il quale sia stata effettuata UVMD e dal verbale sia attestata la necessità di protezione e tutela del minore, o si sia in presenza o in attesa di decreto da parte del Tribunale per i Minorenni;

i) spese per situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;

l) spese sanitarie eccezionali: le spese sanitarie sostenute, su prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'ULSS, da soggetti che non possono beneficiare dell'esenzione prevista per patologia e che versano in situazione di grave disagio socio economico che incide in misura rilevante sulla loro situazione economica. Si potranno considerare spese mediche sanitarie da sostenere per prestazioni rese da medici liberi professionisti solo se non fornite dal servizio sanitario nazionale. In questo caso il contributo massimo erogabile è di € 500,00;

m) il servizio sociale può decidere di erogare un contributo economico straordinario “una tantum” anziché erogare un contributo economico temporaneo personalizzato, al fine di non alimentare nel nucleo una visione assistenzialistica.

4. Non è previsto il pagamento né il rimborso di tasse e/o tributi.

5. L'importo massimo erogabile a titolo di prestazione sociale “una tantum” (inteso come somma dei contributi eventualmente concessi per le diverse tipologie di spesa elencate ai precedenti commi) non potrà mai essere superiore a € 2.000,00 annui.

ART. 7- CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO PERSONALIZZATO

1. Per contributo economico temporaneo personalizzato si intende un'erogazione in denaro come strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una condizione momentanea di difficoltà tale da non poter provvedere al soddisfacimento delle necessità primarie, quali l'acquisto di beni e/o servizi.

2. Il limite ISEE di accesso alla prestazione deve essere inferiore all'importo del trattamento minimo I.N.P.S. mensile dell'anno di riferimento per 12 mesi, determinato annualmente con provvedimento dirigenziale.

3. Il contributo mensile massimo erogabile sarà dato dalla differenza tra l'ISEE mensile (pari al valore ISEE / 12 mesi) e il “Contributo massimo erogabile”, come dalla tabella successiva, riferita all'anno 2019, che sarà aggiornata annualmente con provvedimento dirigenziale:

n. componenti	moltiplicatore	Contributo massimo erogabile
1	1	513,01
2	1,57	805,43
3	2,04	1.046,54
4	2,46	1.262,00
5	2,85	1.462,08

4. Il moltiplicatore è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente oltre il quinto.
5. Il contributo annuo massimo erogabile è di € 3.600,00 e condizionato dalle risorse di bilancio disponibili.

ART. 8 – INTERVENTI ECONOMICI PER EVENTI LUTTUOSI

1. In assenza di soggetti di riferimento ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, che siano in grado di provvedere direttamente alle spese funerarie, il Comune può assumere a proprio carico le spese necessarie per l'organizzazione del funerale, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

ART. 9 - CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della Legge Regionale 3.11.2017, n. 39 "è istituito presso il Comune un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico-sociali".
2. Il fondo viene liquidato d'ufficio a favore della persona collocata al primo posto nella graduatoria definitiva dell'anno di competenza.

ART. 10 - CONTRIBUTO PER L'AFFIDO FAMILIARE

1. Alla famiglia affidataria viene erogato un contributo economico mensile secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e dall'apposito "Regolamento per disciplinare l'affido familiare dei minori" di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 24.09.1998.
2. Nel caso di affido parentale, alle famiglie affidatarie potrà essere erogato un contributo massimo pari al 50% della pensione minima INPS, al fine di sostenere le spese di cura.

CAPO III
INTERVENTI ECONOMICI PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 11 – CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALL'INTERVENTO ECONOMICO

1. Possono accedere agli interventi economici di integrazione della retta i soggetti titolari dei requisiti e delle condizioni oggettive di seguito riportate:
 - a) trovarsi in una situazione certificata di non autosufficienza o in condizioni sociali o sanitarie tali da non consentire la permanenza presso il proprio domicilio o da non consentire soluzioni alternative al ricovero;
 - b) avere una documentata situazione di difficoltà economica, che non permette coprire autonomamente l'intero importo della retta di degenza;
 - c) presentare l'attestazione ISEE "per prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo", ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità;
 - d) presentare la documentazione attestante la spesa complessiva relativa alla retta richiesta presso la struttura in cui è stato inserito o verrà inserito l'assistito;
 - e) presentare dichiarazione formale, sottoscritta dall'interessato o dal soggetto incaricato a curarne gli interessi, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune per integrazione retta, qualora lo stesso assistito venga a disporre, a qualsiasi titolo, di patrimonio mobiliare o immobiliare;
 - f) presentare qualsiasi altra documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria, sociale o sanitaria dell'assistito, utile alla valutazione della richiesta di integrazione della retta, compresa eventuale dichiarazione di disponibilità o indisponibilità alla compartecipazione economica da parte dei soggetti civilmente obbligati cui l'interessato o chi ne cura gli interessi ha ritenuto di richiedere gli alimenti.

ART. 12 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Il Comune non interviene nell'integrazione della retta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale o all'inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
 - b) ove vi siano soggetti, oltre all'assistito, che contribuiscono al completo pagamento della retta;
 - c) ove il soggetto interessato o i figli dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera b), del DPCM 159/2013, dispongano di risorse economiche sufficienti per coprire autonomamente l'intero importo relativo alla retta richiesta;
 - d) ove vi siano soggetti che si sono formalmente obbligati al mantenimento o all'assistenza dell'interessato (anche a seguito di donazioni, lasciti, ecc...);
 - e) ove il soggetto assistito abbia la possibilità di accedere al cosiddetto "Prestito ipotecario" di cui alla Legge n. 44 del 2 aprile 2015.
2. Al di fuori dei casi disciplinati dal comma 1, il richiedente che sia proprietario di beni immobili, deve attivare ogni azione adeguata a ricavare un utile dal bene (es. locazione, vendita) da destinare al pagamento della retta.
3. Ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, il donatario concorre in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta fino all'ammontare dell'intera donazione ricevuta. A tal fine il richiedente o chi per esso è tenuto a dichiarare le eventuali donazioni effettuate, pena il rigetto della domanda.
4. Nei casi di urgenza, qualora l'interessato sia proprietario di un bene immobile e non possa

ricavare un utile dallo stesso in tempi brevi, dovrà vincolare il bene a favore del Comune accendendo ipoteca volontaria, a fronte dell'integrazione della retta assunta dall'Ente.

ART. 13 – PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'Assistente Sociale cura la fase istruttoria e formula una relazione, proponendo l'accoglimento o il rigetto dell'istanza al Responsabile del settore Sociale.
2. Il Responsabile dispone i provvedimenti conseguenti, sulla base del vigente Regolamento e li comunica all'interessato.
3. Qualora per ragioni d'urgenza, prima dell'inserimento in struttura il richiedente, o chi ne cura gli interessi, non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni o la documentazione necessarie alla valutazione dell'istanza, il Comune sottoscrive con il beneficiario un accordo con cui riconosce un intervento economico pari al valore della retta richiesta dalla struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni. Trascorso questo termine, in assenza delle suddette documentazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. In questo caso l'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

ART. 14 – QUANTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

1. La soglia di accesso all'intervento di integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale è pari al valore ISEE corrispondente alla seconda soglia ISEE fissata dalla Regione Veneto per l'accesso al Sistema della Domiciliarità¹.
2. Per la determinazione del contributo integrativo viene utilizzato il parametro risorse/bisogno per le rette (R/Br), dato dalla differenza tra il costo della retta annuale e le risorse dell'interessato (patrimonio mobiliare e redditi).
3. Le risorse disponibili del richiedente sono calcolate al netto di un risparmio massimo di € 1.500,00 riconosciuto per far fronte ad eventuali spese straordinarie.
4. L'integrazione viene concessa solo nel caso in cui il parametro R/Br abbia valore negativo e tenuto conto delle disponibilità di Bilancio, dando preferenza alle soluzioni meno onerose.
5. Nel caso in cui il richiedente sia in attesa di ricevere i ratei maturati non riscossi riferiti a proventi previdenziali e/o assistenziali, verrà richiesta la sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione degli importi ricevuti in anticipazione.
6. L'intervento comunale, qualora concesso, viene periodicamente riesaminato anche d'ufficio, in considerazione di eventuali cambiamenti nella situazione sociale, sanitaria, economica e patrimoniale del beneficiario, nonché della situazione economica e patrimoniale dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. In ogni caso l'aggiornamento dell'intervento è effettuato con frequenza annuale alla scadenza dell'attestazione ISEE, a seguito di istruttoria dell'assistente sociale.
7. Il Comune assume l'impegno di spesa per il pagamento della retta, che viene saldata direttamente a favore della struttura ospitante.
8. La richiesta di integrazione economica per la permanenza in struttura può essere accolta anche qualora il bisogno economico insorga successivamente all'ingresso.

¹ Per l'anno 2019 il valore seconda soglia I.S.E.E. è pari ad € 23.900,00

ART. 15 – QUOTA PER SPESE PERSONALI

1. Di norma, ai soggetti inseriti in struttura residenziale a ciclo continuativo con integrazione economica della retta, viene riconosciuta dal Comune una somma mensile finalizzata alla copertura delle spese personali.
2. Tale somma, normata dall'art. 6, comma 4, della L.R. n. 30/2009, corrisponde al 25% della pensione minima INPS e viene assegnata secondo le modalità concordate nel progetto di intervento.
3. La quota per spese personali può essere erogata nella misura ridotta del 20% nel caso in cui dalla valutazione sociale emergano esigenze personali limitate.
4. La quota per spese personali non viene riconosciuta qualora il Progetto di integrazione preveda la compartecipazione dei famigliari.

CAPO IV SERVIZI DOMICILIARI

ART. 16 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune di Montebello Vicentino, attraverso l'offerta dei servizi domiciliari, sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione finalizzate al mantenimento delle persone presso il proprio domicilio mettendo in atto misure alternative al ricovero stabile in struttura residenziale.
I servizi domiciliari sono promossi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore, che operino nel settore socio-assistenziale.
Tali servizi hanno lo scopo di migliorare la condizioni di vita e di mantenere e/o recuperare l'autonomia nella gestione personale e familiare.
Il servizio di assistenza domiciliare si intende integrativo rispetto alla rete di risorse assistenziali attivabili o già presenti.
2. Il servizio domiciliare è affidato in appalto a ditta esterna.

ART. 17 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

17.1 - Tipologia delle prestazioni

Tra i principali interventi svolti nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare rientrano:

- igiene e cura della persona
- bagno assistito
- sostegno nella preparazione e/o assunzione dei pasti
- disbrigo di pratiche e i piccole commissioni
- accompagnamento per visite ed esami diagnostici
- socializzazione
- prestazioni di sostegno ai soggetti invalidi per la partecipazione a progetti di inclusione
- sostegno alla genitorialità nel caso di impossibilità di provvedere alle cure primarie dei figli minori per condizioni di salute precarie dei genitori

17.2 - Destinatari

1. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare sono:
 - a) persone o nuclei che si trovano in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia sotto l'aspetto fisico, cognitivo, psichico;
 - b) persone o nuclei che si trovano in condizioni di disagio sociale a rischio di emarginazione laddove la rete familiare di supporto sia assente o, pur presente, non sia in grado di far fronte in tutto o in parte alla propria funzione di sostegno.
2. Nella valutazione della presa in carico viene data priorità (in termini di tempi di attivazione e di monte ore disponibile) alle seguenti situazioni:
 - a) gravità della condizione di non autosufficienza della persona in stato di bisogno
 - b) carenza della rete familiare
 - c) rischio di emarginazione sociale
 - d) condizioni economiche disagiate
 - e) isolamento sociale
 - f) presenza di patologie degenerative che comportano carichi assistenziali difficilmente sostenibile per i familiari.

17.3 - Presentazione della domanda di assistenza domiciliare

1. L'attivazione del servizio di assistenza domiciliare avviene tramite la presentazione di richiesta presentata su apposito modulo predisposto dal settore competente, da parte della persona interessata, di un suo familiare, del soggetto incaricato a curarne gli interessi
2. In caso di ricevimento di segnalazione da parte di un servizio territoriale o di un organo pubblico l'Assistente sociale attiva le valutazioni di competenza.
3. Per poter accedere a uno degli interventi economici, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal servizio sociale, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 oltre alle ulteriori informazioni necessarie:
 - a) requisiti soggettivi di cui all'art. 2
 - b) attestazione ISEE in corso di validità
 - c) documentazione sanitaria e sociale utile per valutare il tipo di intervento da attivare
 - d) rete di aiuto formali e informali attive.
4. In fase di istruttoria l'Assistente sociale può richiedere altre informazioni, dichiarazioni o documentazione utile alla valutazione dell'intervento richiesto.
5. In caso di urgenza, l'intervento può essere attivato per 30 giorni, in attesa della presentazione dell'attestazione ISEE. Trascorsi i 30 giorni, il servizio sarà sospeso qualora l'attestazione non sia presentata.

17.4 – Avvio del servizio

1. L'Assistente sociale valuta l'istanza e attiva il servizio qualora sussistano le seguenti condizioni minime:
 - a) la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la permanenza del paziente nel proprio domicilio;
 - b) l'accettazione da parte della persona in stato di bisogno del programma assistenziale concordato;
 - c) l'impegno della rete familiare, quando presente, a collaborare col servizio.

2. L'adeguatezza del programma di intervento è verificato periodicamente rispetto al bisogno assistenziale e al raggiungimento degli obiettivi.
3. L'attivazione del servizio è autorizzata dal Responsabile del servizio sociale su relazione istruttoria dell'Assistente sociale.

17.5 – Criteri compartecipazione economica

1. Per il Servizio di assistenza domiciliare il Comune di Montebello Vicentino sostiene i costi del servizio erogato, prevedendo delle forme di contribuzione da parte dell'utente in ragione della situazione economica risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità.
2. La determinazione della compartecipazione al costo del servizio viene stabilita in maniera proporzionale alla capacità economica del nucleo familiare di ciascun utente mediante la seguente formula:

$$\frac{X = \text{tariffa massima servizio} \times \text{ISEE}}{\text{soglia massima ISEE}}$$

dove per:

- **tariffa massima servizio:** il costo orario massimo di compartecipazione è pari al 50% del costo orario del servizio oggetto dell'appalto
 - **ISEE:** corrisponde al valore ISEE dell'interessato in corso di validità
 - **soglia massima ISEE:** si intende il valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa con il pagamento della quota oraria massima di compartecipazione. Tale valore corrisponde alla prima soglia ISEE fissata dalla Regione Veneto per l'accesso al Sistema della Domiciliarità¹,
 - **soglia minima ISEE:** si intende il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa in forma gratuita. Tale valore corrisponde al trattamento minimo I.N.P.S. mensile dell'anno di riferimento per 13 mensilità.²
3. Il servizio sociale professionale può proporre esenzioni al costo del servizio in situazioni di grave disagio socio-assistenziale, qualora l'eventuale pagamento pregiudicasse l'attivazione del progetto assistenziale ritenuto necessario; su tale proposta decide il Responsabile del servizio con specifico provvedimento dirigenziale.

ART. 18 – SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

18.1 Definizione

1. Il servizio prevede la fornitura di pasti caldi preconfezionati e consegnati presso il domicilio degli utenti interessati. Il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio è riservato prioritariamente agli anziani e/o adulti in condizioni di ridotta autonomia e a persone in difficoltà residenti nel Comune di Montebello Vicentino o iscritti nello Schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea.
2. La preparazione e la consegna a domicilio del pasto è affidata in appalto a ditta esterna.

¹ Per l'anno 2019 il valore prima soglia I.S.E.E. è pari ad € 16.700,00

² Per l'anno 2019 il valore è pari a € 6.669,13

18.2 - Finalità del servizio

1. L'obiettivo del servizio è quello di favorire la permanenza della persona all'interno del proprio contesto familiare e sociale, contrastando l'istituzionalizzazione.
Con il servizio si intende prevenire situazioni di emarginazione e rischio sociale e favorire il mantenimento e il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.

18.3 - Presentazione della domanda di pasti a domicilio

1. L'attivazione del servizio avviene tramite la presentazione di richiesta presentata su apposito modulo predisposto dal settore competente, da parte della persona interessata, di un suo familiare, del soggetto incaricato a curarne gli interessi.
2. In caso di ricevimento di segnalazione di un servizio territoriale o di un organo pubblico l'Assistente sociale attiva le valutazioni di competenza.
3. Per poter accedere a uno degli interventi economici, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal servizio sociale, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 oltre alle ulteriori informazioni necessarie:
 - a) requisiti soggettivi di cui all'art. 2
 - b) attestazione ISEE in corso di validità
 - c) documentazione sanitaria e sociale utile per valutare il tipo di intervento da attivare
 - d) rete di aiuto formali e informali attive
4. In fase di istruttoria l'Assistente sociale può richiedere altre informazioni, dichiarazioni o documentazione utile alla valutazione dell'intervento richiesto.

18.4 – Avvio del servizio

1. L'Assistente sociale valuta l'istanza e attiva il servizio qualora sussistano i presupposti per la presa in carico ai sensi del precedente art. 3.
2. L'adeguatezza del programma di intervento è verificata periodicamente rispetto al bisogno assistenziale e al raggiungimento degli obiettivi.
3. L'attivazione del servizio è autorizzata dal Responsabile del servizio sociale su relazione istruttoria dell'Assistente sociale.

18.5 – Criteri di compartecipazione economica

1. Il costo a carico degli utenti è pari al costo di preparazione del singolo pasto come risulta dal contratto d'appalto.
2. La Giunta comunale può prevedere diverse fasce di compartecipazione in ragione dei valori ISEE.
3. Agli utenti con un indicatore ISEE superiore alla prima soglia ISEE fissata dalla Regione Veneto per l'accesso al Sistema della Domiciliarità¹, verrà applicata una quota aggiuntiva corrispondente alle spese di trasporto per la consegna a domicilio, quali risultanti dal contratto d'appalto.
4. Nell'ipotesi di pasti forniti a persona residente in altro Comune e iscritta nello Schedario

¹ Per l'anno 2019 il valore prima soglia I.S.E.E. è pari ad € 16.700,00

dell'anagrafe della popolazione temporanea, non è applicabile l'esenzione del costo di trasporto del pasto, indipendentemente dal valore ISEE.

ART. 19 – SERVIZIO DI TELESOCORSO, TELECONTROLLO E TELEMONTORAGGIO

19.1 - Definizione

1. Il servizio di telesoccorso, telecontrollo e telemonitoraggio è un sistema di allarme e pronto intervento a domicilio, attivo 24 ore su 24 ore, istituito con L.R. n. 26/1997 per chi possiede telefono fisso.
2. Il servizio funziona con un radiotelecomando collegato ad un centro operativo, che in situazione di emergenza interviene rapidamente predisponendo le forme più idonee di soccorso e/o assistenza. Il centro operativo, inoltre, contatta telefonicamente l'utente ogni settimana in giorni ed orari concordati per verificare la funzionalità dell'apparecchiatura, la situazione sanitaria della persona collegata e raccogliere eventuali esigenze.

19.2 - Destinatari

1. Il servizio di telesoccorso, telecontrollo e telemonitoraggio è rivolto alle persone ultrasessantenni o disabili in difficoltà.
2. Il servizio può essere richiesto anche in favore di persone che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, purchè si trovino in situazione di rischio sociale o sanitario debitamente certificato.

19.3 - Modalità di accesso

1. L'attivazione del servizio di telesoccorso, telecontrollo e telemonitoraggio avviene tramite la presentazione di un'istanza da parte della persona interessata, di un suo familiare, del soggetto incaricato a curarne gli interessi.
2. L'istanza può essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune o recandosi agli sportelli del Distretto Sanitario dell'AULSS n. 8 Berica.

19.4 Criteri di compartecipazione economica

1. Con D.G.R. n. 1996 del 6/12/2017 la Regione Veneto ha deliberato la gratuità del servizio per tutti gli utenti.

CAPO V TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 20 – DEFINIZIONE

1. Il Comune di Montebello garantisce il trasporto degli alunni diversamente abili verso le scuole dell'infanzia e dell'obbligo. Il Comune di Montebello garantisce il trasporto degli alunni diversamente abili verso le scuole secondarie superiori, in base ad accordo con l'Azienda ULSS n. 8 Berica, ai sensi delle DGRV n. 1033 del 17.7.2018 e n. 819 dell'8.6.2018.
2. I servizi sono svolti da ditta esterna con contratto d'appalto.
3. Il servizio è gratuito per gli utenti, ai sensi della Legge n. 118/1971.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21 – NORME TRANSITORIE PER SERVIZI ATTIVI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento restano attivi i servizi in corso di erogazione.
2. In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 3, gli utenti sono tenuti a presentare la propria attestazione ISEE, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le quote di compartecipazione al costo dei servizi saranno aggiornate per ogni singolo utente, in base ai nuovi indicatori approvati con il presente Regolamento, dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE PER INTEGRAZIONE RETTE

1. Alle domande già presentate al protocollo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i soggetti già inseriti in strutture residenziali, in favore dei quali il Comune di Montebello sta attualmente integrando la relativa retta di ricovero, gli articoli 14 comma 3 e 15 avranno applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2020.

ART. 23 - NUOVI SERVIZI

1. Il presente Regolamento si applica integralmente alle nuove domande presentate al protocollo successivamente alla sua entrata in vigore.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

ART. 25 - ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti atti:
 - "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi e benefici economici diversi", per la parte relativa ai contributi assistenziali e servizi a persone fisiche, approvato con delibera di C.C. n. 119 del 29.11.1990 e successive modificazioni e integrazioni
 - "Regolamento per l'ammissione del servizio di consegna pasti a domicilio" approvato con delibera di C.C. n. 40 del 19.6.1995 e successive modificazioni
 - la delibera di G.C. n. 8 del 4.2.2019 "Approvazione tariffe a domanda individuale servizi sociali anno 2019" punto 2 del dispositivo per la parte relativa alle modalità di calcolo della quota di compartecipazione del servizio Pasti a domicilio
 - il punto 8 del dispositivo della delibera di G.C. n. 29 del 25.3.2019 (criterio per il minimo vitale)
 - ogni altro atto/Regolamento comunale incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 26 - PRIVACY E TRASPARENZA

1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni nazionali e regolamentari in materia di tutela della riservatezza e di obblighi di Trasparenza.

CAPO VII CONTROLLI

ART. 27 - OGGETTO

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del DPCM n.159/2013 e dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

ART. 28 – CONTROLLI PREVENTIVI

1. Saranno eseguiti controlli sistematici:
 - a) In merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato; tale controllo consisterà in un controllo di corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai quelli risultanti dall'Anagrafe della popolazione residente
 - b) In merito alle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità (omissioni /differenze), sarà obbligo dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a spiegare l'incongruenza ossia:
 - osservazioni scritte corredate da documentazione
 - modulo integrativo di cui all'art. 10, comma 4 lettera e) D.P.C.M. 159/2013
 - nuova DSU non riportante l'annotazione dell'omissione o differenza.

ART. 29 – CONTROLLI SUCCESSIVI

1. Saranno eseguiti controlli a campione con frequenza annuale nella misura minima del 5% sulle domande presentate secondo un criterio, definito con provvedimento dirigenziale, che assicuri imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Nel caso sussistano motivi di fondato dubbio sul contenuto della DSU, si provvederà a richiedere il controllo alla Guardia di Finanza.